



## **Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Salerno e l'ORGANIZZAZIONE di Volontariato "CHIARA PARADISO"**

L'anno 2023, addì ..... del mese di ..... in Salerno presso la sede ASL Via Nizza, fra l'Azienda Sanitaria Salerno, in seguito Azienda, p. iva/C.F. 04701800650, rappresentata dal Direttore Generale, **ING. GENNARO SOSTO** ( DGRC n. 322 del 21.6.2022 e DPGRC n. 110 del 4.8.2022)

e

l'ORGANIZZAZIONE di VOLONTARIATO "*CHIARA PARADISO*" che in seguito sarà chiamata OdV "*Chiara Paradiso*" con sede legale in VIA F. COPPI, 5- PONTECAGNANO-FAIANO (SALERNO) C.F. 95121910657 iscritta nel Registro Regionale del Volontariato della Regione CAMPANIA con Decreto n. 251 del 15.5.2013 e trasmigrata e iscritta al RUNTS ( **Registro Unico Nazionale Terzo Settore con DECRETO N. 74254 del 7.11.2022** rappresentata dalla Sig.ra Grazia Paradiso nata a Salerno il 25.2.1992 e residente a Bellizzi, Via Toti n.6, in qualità di Legale Rappresentante dell'OdV.

### **Premesso che:**

- la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- l'art. 14 comma 7 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i. favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere stipulano con tali organismi accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari;

### **Visti:**

- la Legge di Riforma del Terzo Settore n. 106 del 6.6.2016, che valorizza i principi di gratuità, democraticità e partecipazione riconoscendo e favorendo la tutela dello status di volontario e la specificità delle Organizzazioni del Volontariato di cui alla Legge 266/91;
- il D.L.vo n. 117 del 3.7.2017, all'art 17, che definisce l'attività di volontariato come quell'*attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'Organizzazione di cui il volontario fa parte "senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà"*, che *non può essere retribuita in alcun modo e che è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con L'Ente di cui il volontario è socio*;

### **Atteso che:**

- la Regione Campania valorizza, nel rispetto del pluralismo, le attività del volontariato che realizzano forme di solidarietà sociale tese a superare l'emarginazione, migliorare la qualità della vita, prevenire e rimuovere situazioni di bisogno della popolazione;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 444 del 11/05/2018 è stato approvato il Regolamento e lo schema-tipo di convenzione diretto a disciplinare, in via generale, il rapporto che si instaura con le Associazioni di volontariato che facciano richiesta di prestare la loro attività presso le strutture dell'Azienda;

- con Delibera n. 217 del 08.03.2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra l'ASL Salerno e l'Associazione di Volontariato "Chiara Paradiso- La Forza dell'Amore Onlus, di durata triennale, per lo svolgimento di laboratori ludico-ricreativi a favore dei piccoli pazienti in carico all'Hospice del Distretto 64 e alla UO di Ematologia Pediatrica e Pediatria del P.O. di Nocera Inferiore;
- con nota del **06.06.2023**, ha chiesto di rinnovare con l'Azienda Sanitaria Locale Salerno la predetta Convenzione, per lo svolgimento di attività di volontariato da realizzare nell'ambito delle attività del P.O. di Battipaglia;

#### **Tenuto conto**

- che la Convenzione, scaduta nell'anno 2019, non è stata tempestivamente rinnovata anche per sopravvenute azioni di riorganizzazione delle Macrostrutture aziendali e che pertanto la stessa avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte dei Rappresentanti Legali o loro delegati dell'ASL Salerno e della OdV Chiara Paradiso e avrà una durata di anni tre (3), rinnovabili;
- verificato il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento aziendale e dalla normativa vigente in materia,

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della convenzione, fra le parti come sopra generalizzate,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1**

##### ***Oggetto della Convenzione***

L'Azienda, volendo garantire nell'ambito delle proprie strutture, le attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva con l'Organizzazione di Volontariato AVO- *Sez di Battipaglia* una progettualità di volontariato da attuare nell'ambito del P.O. di Battipaglia, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

La stipula della presente Convenzione impegna l'AVO all'osservanza del Regolamento adottato con deliberazione n. 444 dell'11.5.2018 e del Codice di comportamento dell'Azienda.

#### **Art. 2**

##### ***Personale impegnato***

L'OdV si impegna, per lo svolgimento delle attività, ad utilizzare i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato all'intervento.

All'inizio delle attività *il responsabile della gestione del progetto di attività*, nominato dall'Azienda nella persona del Direttore Sanitario del *P.O. di Battipaglia*, valuta il programma operativo per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1.

Per la prestazione delle attività l'Organizzazione mette a disposizione n. **3** volontari al giorno, presenti a rotazione, i cui nominativi saranno eventualmente aggiornati annualmente e partecipati al Direttore Sanitario del P.O. in argomento.

**Art. 3**  
**Competenza tecnica**

L'OdV garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività/prestazioni specifiche.

**Art. 4**  
**Attrezzature e mezzi impiegati**

L'OdV, per il perseguimento degli obiettivi del progetto indicato all'art.1, dona mezzi ed attrezzature individuate di concerto con il Responsabile della Struttura.

**Art. 5**  
**Modalità di coordinamento dei volontari**

I volontari si impegnano a rispettare le disposizioni vigenti presso le Strutture/Servizi/UU.OO. di destinazione.

Il volontario deve operare esclusivamente nell'ambito del settore d'intervento per il quale l'organizzazione ha ottenuto l'iscrizione e per quanto definito nella convenzione. Il singolo volontario deve svolgere il compito affidatogli. L'organizzazione di volontariato risponde dei singoli operatori.

I volontari sono chiamati a vivere la propria esperienza in modo coerente con i valori e i principi che fondano l'agire volontario, come richiamato nella Carta dei Valori del Volontariato.

Il volontario avrà cura di indossare abbigliamento idoneo al luogo e funzionale alle attività in esso espletate. L'eventuale utilizzo di "divise" specifiche deve essere concordato con il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa.

L'orario di accesso presso le strutture è stabilito di concerto con la Direzione del Macrocentro presso cui l'OdV dovrà operare.

La presenza dei volontari presso la U.O. verrà accertata mediante un registro di presenze con indicazione di data, nome e cognome, ora di entrata e uscita, firma.

Il volontario deve essere riconoscibile rispetto al personale della struttura Aziendale presso cui svolge la propria attività. Pertanto l'organizzazione è tenuta a fornire "cartellino di riconoscimento" con la denominazione dell'organizzazione, il nominativo, la fotografia e la dicitura "volontario".

**Art. 6**  
**Doveri dei volontari e provvedimenti in caso di inadempimento**

L'OdV vigila sull'osservanza, da parte dei volontari, delle prescrizioni dell'art. 13 del Regolamento, che qui si intende integralmente richiamato, pena la risoluzione della presente Convenzione.

Fatte salve le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti, il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'immediato allontanamento del volontario dalla struttura presso cui opera da parte del direttore della U.O., dandone immediata comunicazione all'ASL Salerno- UOC Segreteria della Direzione Strategica-Comunicazione ( a cui, con delibera n. 15/2019, sono state attribuite le funzioni relative ai "Rapporti con le Associazioni di Volontariato").

**Art. 7**  
***Tutela dei volontari***

L'OdV garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei Volontari ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 3, comma 12-bis e art. 21 del D. Lgs. N. 81/2008.

L'Azienda fornisce ai Volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza, per il tramite del Direttore della struttura, dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui i Volontari sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla loro attività.

La possibilità di esposizione ad agenti biologici da parte del Volontario è di tipo generico e paragonabile a quella del pubblico che accede a vario titolo alle strutture dell'Azienda.

L'Associazione si impegna comunque a segnalare tempestivamente qualsiasi infortunio occorso al volontario anche al fine di attivare eventuali protocolli sanitari post-esposizione. Rimangono a carico dell'Associazione gli eventuali obblighi di notifica agli Istituti ed Enti assicurativi preposti.

L'Azienda adotta le misure utili a ridurre al minimo i rischi di interferenze tra la prestazione dei Volontari e le altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima struttura, ai sensi dell'art.3, comma 12-bis del D.Lgs.n. 81/2008.

**Art. 8**  
***Vigilanza***

L'OdV si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Responsabile ASL del progetto di attività, di eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle stesse, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Azienda è tenuta a comunicare immediatamente al Responsabile dell'Associazione ogni evento che possa incidere sulla realizzazione delle attività, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Il responsabile della gestione del progetto di attività vigila sullo svolgimento delle stesse avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse, ma anche che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Il responsabile verifica i risultati delle attività di volontariato svolte, attraverso:

incontri periodici e colloqui con i volontari e professionisti, riunioni e colloqui con i responsabili delle strutture per coordinare le azioni; visite sul posto e colloqui informali con i pazienti e familiari.

**Art. 9**  
***Copertura assicurativa***

L'OdV garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi in relazione alle attività svolte all'interno delle Strutture dell'ASL Salerno, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e s.m.i., e dal Decreto del Ministero dell'Industria del 16 novembre 1992.

#### **Art.10**

#### ***Disposizioni in materia di Tutela dei dati personali***

L'Azienda e l'Organizzazione di Volontariato garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dal GDPR- Regolamento EU 2016/679 in materia di privacy e di trattamento dei dati personali. I volontari che prestano la propria opera all'interno delle strutture organizzative dell'Azienda Sanitaria Locale Salerno sono designati dall'OdV di appartenenza quali incaricati del trattamento dei dati e operano sotto la diretta autorità del responsabile, se individuato, attenendosi alle istruzioni loro impartite. In ogni caso l'Associazione di volontariato è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati.

#### **Art. 11**

#### ***Verifica e controllo delle attività***

Per rendere effettivo nei confronti dell'Organizzazione contraente il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle Organizzazioni del Volontariato iscritte nel Registro Regionale e nel Registro Nazionale del Terzo Settore, l'Azienda con **delibera n. 182 del 17.2.2020** ha istituito la Conferenza Consultiva del Volontariato, di cui all'art. 4 del Regolamento. Annualmente i Responsabili della gestione del progetto presentano alla Conferenza Consultiva una relazione congiunta sull'attività svolta sulla base della presente Convenzione; tale relazione deve essere inviata anche alla UOC Segreteria della Direzione Strategica- Comunicazione (a cui, con delibera n. 15/2019, sono state attribuite le funzioni relative ai "Rapporti con le Associazioni di Volontariato").

#### **Art. 12**

#### ***Gratuità delle attività***

Per lo svolgimento di tutte le attività previste dal progetto e sancite con la presente Convenzione non deriva per l'Azienda alcun onere economico.

#### **Art. 13**

#### ***Durata del rapporto convenzionale e registrazione***

La presente convenzione ha validità triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa da parte dei Rappresentanti Legali dell'ASL e dell'Organizzazione di Volontariato.

Alla scadenza, la Convenzione, ricorrendo le condizioni, potrà essere **rinnovata**, previa richiesta da parte dell'OdV e successiva adozione di formale provvedimento da parte dell'Azienda.

E'escluso ogni tacito rinnovo della convenzione scaduta.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/1991.

#### **Art. 14**

#### ***Recesso***

L'Azienda Sanitaria può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno quindici giorni, per provata inosservanza da parte dell'Organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza alcun onere a proprio carico.

Parimenti l'Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno quindici giorni, per provata inosservanza da parte dell'Azienda di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

**Art.15**  
***Controversie***

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'applicazione della presente convenzione, non risolvibili in via bonaria, è competente il Foro di Salerno.

**Art. 16**  
***Norma finale***

Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché del codice civile e penale.

**Il Legale Rappresentante**  
**ORGANIZZAZIONE di Volontariato**  
***"CHIARA PARADISO"***  
***Sig.ra Grazia Paradiso***

**Il Direttore Generale**  
***ING. GENNARO SOSTO***